

FURTI CAMPESTRI E CRIMINALITA' NEL RECANATESE DEI PRIMI ANNI DOPO L'UNIFICAZIONE

di

Franco Cesetti

Nell'ambito di una ricerca più vasta sulle forme giuridiche folkloriche dell'area marchigiana ho preso in considerazione il fondo « Cause Penali » della Pretura di Recanati, giacente presso l'Archivio di Stato di Macerata, per gli anni che vanno dal 1861 al 1870¹.

Di particolare interesse per il tema qui in discussione sono alcuni fascicoli di tale fondo riguardanti reati di « danno dato », inteso come danneggiamento. Dal loro esame risulta infatti che tale fattispecie di reato, non prevista dal codice penale allora vigente, era diffusissima anche negli anni post-unitari, tanto da attirare l'attenzione degli organi di polizia e della magistratura che pur di perseguire tale fattispecie la classificavano sotto un titolo non previsto dal codice. Non sono perciò d'accordo con chi, come il professor Paci, ha sostenuto la tesi della trasformazione *tout-court* del « danno dato » in furto campestre. Almeno nella opinione dei contadini il « danno dato », inteso come danneggiamento, continua infatti anche in questo periodo ad essere avvertito come reato specifico. I fascicoli da me presi in esame ne sono una riprova. Vengono, ad esempio, classificati come « danno dato » il taglio o la rottura di una pianta senza il furto della stessa, oppure il calpestio di un fondo, l'incendio di un bosco, ecc.

Per quanto riguarda più in particolare la tipologia dei reati perseguiti è opportuno segnalare che una enorme quantità (circa la metà) dei fascicoli da me esaminati concernono contravvenzioni sulle operazioni di pesi e misure. La fattispecie più frequente è il possesso e l'uso di stadera di « antica misura ». Altro reato comunissimo è l'esercizio della caccia senza licenza o in periodo vietato, accompagnato il più delle volte dal possesso di arma da fuoco senza il previsto porto d'armi. Segno, infine, un gran numero di reati contro i lavori pubblici. Essi si riferiscono alla coltivazione abusiva di cigli o addirittura di pezzi di strade. Da notare, però, che dal 1864 non ho più riscontrato nei fascicoli tale fattispecie di reato.

Passando ad un altro reato comunissimo, quello del furto campestre, vi è da dire che tali furti pur essendo in genere di valore assai esiguo² erano tuttavia pesantemente puniti³. Ciò risulta evidente se si considera la notevole sproporzione fra le pene applicate per i casi di furto campestre e in genere per i reati di natura economica e sociale e le pe-

ne per i reati contro l'incolumità personale⁴. I furti campestri avevano per oggetto non solo i prodotti agricoli ancora da raccogliere, ma anche beni già immagazzinati o destinati al mercato e animali da cortile⁵. Tali furti erano commessi nella maggior parte contro « villici », in genere mezzadri, e gli imputati erano per lo più « casa naulo ». I colpevoli di furto campestre non avevano quindi quasi mai come « contro parte » coloro che detenevano la proprietà della terra. Più che forme di « lotta di massa » i furti campestri erano insomma manifestazioni di una guerra fra poveri, mezzadri da una parte, giornalieri e senza mestiere dall'altra. Mi pare però difficile convenire con uno dei più autorevoli studiosi di questa materia il quale ha recentemente affermato che nell'azione dello stato unitario contro il furto campestre sarebbe da ravvisarsi una « battaglia contro gli illegalismi intesi come disobbedienza »⁶ nei confronti dello stato (e non tanto nei confronti dei proprietari) per la « conservazione [...] del livello di disciplina nella società agraria »⁷. A mio avviso l'intento simbolico è diverso. Le forti pene applicate nei singoli casi fanno certamente emergere una azione dello stato, ma essa è dovuta, come documenta molto bene Federico Bozzini⁸, alle pressioni di ogni genere dei proprietari terrieri, ed è intesa, a mio avviso, a legittimare, nell'ambito del mercato nazionale, il nuovo assetto delle campagne prodotto dalla unificazione e il ruolo della aristocrazia e borghesia agraria e quindi ad instaurare e diffondere l'etica del lavoro salariato. Ciò comportava che il lavoratore, disoccupato, per sfamarsi non poteva più permettersi quelle appropriazioni che in epoca preunitaria non erano considerate illecite.

Occorre notare inoltre che tali reati venivano alla luce soprattutto su denunce di privati, ma erano perseguiti solo quando vi era la flagranza e ciò soprattutto per la lacunosità delle denunce dei privati. Essi aumentano con il passare degli anni come pure aumenta il numero degli ammoniti⁹. Questi venivano classificati come giornalieri ed erano sospettati soprattutto di furto campestre, ma è significativo che vengono per lo più ammoniti per ozio.

Pur essendo quindi d'accordo con chi ha sottolineato l'opportunità di rivedere la tesi secondo la quale il furto campestre sarebbe esclusivamente strumento di lotta di classe, ritengo però necessario tener fermo che esso costituisce certamente anche una « forma di resistenza dei contadini contro l'imborghesimento del rapporto con la terra e i suoi prodotti »¹⁰ e quindi implichi in primo luogo opposizione alla liquidazione delle terre comuni e degli usi civici e in secondo luogo « resistenza alla proletarianizzazione, alla disciplina del lavoro salariato e all'etica del lavoro salariato »¹¹ in agricoltura.

Resta aperta la questione se il furto campestre sia ancora conside-

rato dai contadini come lecito. Dai verbali e dagli atti processuali esaminati è difficile rilevare se il mondo rurale continui ad avere un proprio concetto di devianza, escludente il furto campestre. Com'è noto il reale atteggiamento dei contadini non emerge mai dai fascicoli giudiziari. Le formule, sempre analoghe nei vari casi, ricalcano la cultura burocratica propria degli organi dello stato interessati (carabinieri, giudici, cancellieri). Per rilevare tale diverso atteggiamento si dovrebbe, quindi, prescindere dai documenti scritti e tentare delle ricerche di storia orale. Nonostante le generali perplessità verso questo settore di ricerca storica, mi pare che iniziative di questo genere, circoscritte e delimitate, potrebbero avere grande utilità¹².

NOTE

¹ Non è stato possibile risalire al 1860 per il pessimo stato del materiale, né è stato possibile effettuare un completo riscontro statistico nell'ambito delle annate considerate per la lacunosità dei fascicoli. Occorre precisare inoltre che la Pretura di Recanati nel 1860 si estendeva su un territorio simile a quello odierno, ad esclusione della zona di Porto Potenza Picena che era dotata di una pretura propria. Le principali località della Pretura erano, oltre al capoluogo e Porto Recanati, Montefano e Montelupone.

² Essi non solo erano inferiori alle L. 20 ma i più non raggiungevano le L. 5.

³ Sino al 1866-67 la pena comprendeva sempre qualche giorno di arresto. Negli anni successivi veniva data, in alternativa all'arresto, una multa che variava da 2 lire a 10 lire, quasi sempre pagate dai colpevoli che così si sottraevano all'arresto.

⁴ Ad esempio, nel 1869 un reato di percosse con ferite viene punito con 6 giorni di arresto per le percosse, più 8 giorni per il ferimento. Una infrazione per caccia con le reti è punita con L. 51 di ammenda e, in alternativa, con 17 giorni di arresto. Una questua illecita è punita con 6 giorni di arresto. La caccia vietata con armi da fuoco, con la multa di L. 51 per porto d'armi senza licenza e L. 51 per caccia abusiva. Un oltraggio ad un carabiniere viene punito con 17 giorni di arresto e L. 51 di multa. Al contrario, sempre nel 1869, un ferimento volontario con un impedimento al lavoro per 8 giorni, dovuto a lancio di sassi, è punito con un giorno di arresto. Invece, significativamente, un caso di furto campestre di 6 kg. di pere accompagnato però da percosse ed ingiurie al derubato, è punito con 3 mesi di carcere e altrettanti mesi di sorveglianza speciale di sicurezza.

⁵ I giudici dal canto loro, non sembrano tuttavia applicare sanzioni differenziate a seconda che fossero sottratti legna o frutti pendenti oppure beni immagazzinati o destinati al mercato.

⁶ MARIO SBRICCOLI, *Intervento all'incontro di studio su "Ribellismo - Protesta sociale - Organizzazione di resistenza nelle campagne dell'Italia mezzadrile. Secoli XVIII-XX"*, organizzato il 17 e 18 marzo 1979 dallo Istituto « A. Cervi » a Urbino, in collaborazione con la locale Università, fotocopie, p. 4.

⁷ *Ibidem*, p. 5.

⁸ Cfr. FEDERICO BOZZINI, *Il furto campestre: una forma di lotta di massa*, Bari 1977.

⁹ Le segnalazioni alla Pretura venivano soprattutto dagli Uffici di Pubblica Sicurezza presso i due comuni maggiori mentre poche sono le segnalazioni dei carabinieri, ed esse con il passare degli anni da individuali divengono collettive.

¹⁰ Il riferimento è a una mia breve recensione a FEDERICO BOZZINI, *op. cit.*, «Sociologia del diritto», Milano 1978/2^o, p. 485.

¹¹ VITTORIO FOA, *Introduzione* a FEDERICO BOZZINI, *op. cit.*, p. 10.

¹² Un'ulteriore prospettiva di ricerca potrebbe essere quella di una duplice indagine, diacronica e sincronica, sul concetto di devianza e criminalità nella cultura popolare (proverbi, modi di dire, usi, ecc.).